



BANCA POPOLARE del FRUSINATE

SOCIETÀ COOP. A RESPON. LIMITATA - CAPITALE SOCIALE E RISERVE AL 30/4/92 L. 20.628.111.422
Sede in FROSINONE: Piazza Caduti di Via Fani, 57 - C.A.P. 03100

CONVENZIONE TRA

- la "Cooperativa di garanzia di credito e servizi tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo della Provincia di Frosinone Cooperativa a responsabilità limitata" (GASER. COOP. R.L.) con sede in Frosinone, Via Aonio Paleario 5, codice fiscale 00302650601, per il seguito chiamata più brevemente "Cooperativa", rappresentata dal Suo Presidente Sig. Onorati Michele;

E

- la Banca Popolare del Frusinate, con sede in Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani 57, codice fiscale 01781530603 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che di seguito, per brevità sarà chiamata "Banca", rappresentata dal Direttore Generale Dr. Luigi Celani.

ART. 1

La "banca", allo scopo di assecondare il proseguimento delle finalità istituzionali della "Cooperativa", presta assistenza creditizia alle imprese commerciali socie della "Cooperativa" medesima, nelle forme, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione. Sono escluse le imprese che, ancorché socie della "Cooperativa", abbiano ottenuto assistenza creditizia tramite altri organismi consortili di garanzia.

ART. 2

La "Cooperativa", a garanzia dei crediti concessi ai sensi della presente convenzione, deposita presso la "Banca" in un conto corrente intestato a proprio nome le somme destinate a tale finalità.

ART. 3

Le somme eventualmente stanziare, per le finalità di cui al precedente art. 2), da Associazioni, Enti ed Imprese che, pur non essendo socie della "Cooperativa", intendano concorrere alle sue finalità, saranno depositate presso la "Banca" su distinti conti correnti intestati a loro nome.

ART. 4

Le somme depositate e quelle che venissero successivamente depositate sui conti di cui ai precedenti artt. 2) e 3) sono costituite in pegno a favore della "Banca" medesima ha concesso o concederà ai soci della "Cooperativa" ai sensi della presente convenzione.

Gli interessi maturati sui conti correnti di cui sopra potranno, alle rispettive scadenze, essere prelevati dalla "Cooperativa".

ART. 5

I conti di cui ai precedenti artt. 2) e 3) vengono regolati alle più favorevoli condizioni consentite dal mercato monetario, seguendone le variazioni e considerando, ai fini della determinazione del tasso da applicare, il cumulo delle giacenze medie annuali dei conti di cui ai citati artt. 2) e 3).

Entro il 31 marzo di ogni anno, su richiesta della "Cooperativa", qualora non si siano verificate insolvenze, la "Banca" potrà consentire il prelievo dal conto di cui al precedente art. 2) della quota degli interessi contabilizzati al 31 dicembre del precedente anno che risulta in eccedenza al rapporto tra depositi a garanzia e plafond messo a disposizione dalla "Banca" di cui al successivo art. 6).

ART. 6

La "Banca", per la concessione di crediti ai sensi della presente convenzione, mette a disposizione delle imprese commerciali della Provincia di Frosinone, socie della "Cooperativa", un plafond pari a 30 (trenta) volte l'importo globale delle somme depositate sui conti di cui ai precedenti artt. 2) e 3).

Tale plafond sarà aggiornato periodicamente in modo che si mantenga inalterato il rapporto di cui al precedente comma. Nel caso di riduzione dell'importo globale delle somme depositate sui conti di cui ai citati artt. 2) e 4), il plafond messo a disposizione dalla "Banca" per la concessione dei crediti sarà proporzionalmente ridotto in modo che si mantenga inalterato il rapporto di cui al precedente primo comma.

ART. 7

La "Banca" potrà concedere ad ogni singola impresa socia della "Cooperativa" crediti per gli scopi, nei limiti d'importo e nelle forme in appresso descritte:

A) Finanziamento delle spese di gestione

1) necessità di cassa

Importo non superiore a Lit. 60.000.000 (sessantamilioni), sotto forma di apertura di credito in conto corrente.

2) altre necessità di gestione

Importo non superiore a Lit. 80.000.000 (ottantamilioni) sotto forma di:

- a) finanziamento destinato all'acquisto scorte e/o materie prime, da rimborsare entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi con rate mensili o trimestrali;
- b) fido di utilizzo immediato di partite non disponibili relative ad assegni bancari accreditati SBF (salvo buon fine);
- c) anticipazioni in conto corrente di pagherò e tratte accettate accreditate SBF, con scadenza di norma entro 120 (centoventi) giorni;
- d) anticipazioni in conto corrente di tratte non accettate, accreditate SBF, scadenti di norma entro 90 (novanta) giorni;
- e) anticipazioni in conto corrente di appunti e/o ricevute (comprese le ricevute elettroniche) presentate al SBF con disponibilità immediata, con scadenza massima 90 (novanta) giorni;
- f) fidejussioni ed altri crediti di firma;
- g) anticipazioni in conto corrente su originali di fatture, a carico di nominativi ritenuti solvibili, da spedire a cura della "Banca", scadenti entro un massimo di 120 (centoventi) giorni e recanti la dichiarazione di pagamento esclusivamente per il tramite della "Banca";
- h) sconto di portafoglio commerciale - pagherò e tratte accettate - con scadenza sino a 12 (dodici) mesi;
- i) sconto di portafoglio estero effetti commerciali accettati,

scadenza entro 4 (quattro) mesi;

1) facilitazioni in lire correlate ad incassi dall'estero.

B) Finanziamento delle spese di investimento d'importo non superiore a Lit. 50.000.000 (cinquantamilioni) per l'acquisto di automezzi e/o la ristrutturazione, l'ammodernamento delle attrezzature, degli impianti e degli immobili destinati all'attività commerciale, da rimborsare nel termine massimo di 60 (sessanta) mesi, mediante rate mensili o trimestrali, su presentazione di preventivo o dichiarazione del prestatario sulla spesa da effettuare. Resta inteso che gli affidamenti concedibili ad ogni impresa socia della "Cooperativa" - fermo restando i rispettivi limiti massimi previsti ai punti A) e B) - non potranno superare complessivamente l'importo di Lit. 120.000.000 (centoventimilioni).

Previa intesa fra le parti firmatarie della presente convenzione potranno essere modificate o integrate le forme tecniche di affidamento, le relative modalità di utilizzo, nonché i limiti d'importo previsti nel presente articolo.

ART. 8

Il saggio di interesse e le altre condizioni che regolano i crediti concessi ai sensi della presente convenzione saranno stabiliti con scambio di lettere tra la "Banca" e la "Cooperativa" in relazione all'andamento del mercato monetario.

Nel caso di modifica, il nuovo saggio di interesse e le nuove condizioni verranno applicate anche sui crediti in essere immediatamente o all'atto del rinnovo, a seconda della forma tecnica dell'operazione.

ART. 9

Le domande di affidamento devono essere presentate dai soci alla "Cooperativa" su moduli in uso presso la "Banca", corredate delle indicazioni e dei documenti richiesti dalla "Banca" e dalla "Cooperativa".

Sarà cura della "Banca" assistere gli interessati nella predisposizione delle domande di affidamento.

ART. 10

La "Cooperativa" inoltrerà alla "Banca" le domande di credito ritenute meritevoli di esame, correlandole delle proprie osservazioni ed indicando l'importo del credito concedibile assistito dalla garanzia prevista dalla presente convenzione.

La comunicazione di cui al precedente comma sarà sottoscritta dal Presidente della "Cooperativa" o da persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione della "Cooperativa".

ART. 11

La "Banca" curerà l'istruttoria delle domande pervenute con la massima sollecitudine e in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari, riservandosi di richiedere le garanzie che riterrà necessarie.

ART. 12

La decisione sulla concessione dei crediti sarà assunta dalla "Banca" e suo insindacabile giudizio.

ART. 13

La "Banca", per le operazioni perfezionate ai sensi della presente convenzione, non potrà accordare a ciascuna impresa socii crediti di importo superiore a quello indicato dalla "Cooperativa" nella comunicazione di trasmissione delle domande di cui all'art. 10) e, comunque, nei limiti massimali indicati nel precedente art. 7).

Qualora la "Banca" ritenesse di superare tale importo, il rischio relativo sarà a suo esclusivo carico limitatamente, beninteso, all'importo eccedente quello indicato nella comunicazione di cui al citato art. 10), salvo che l'eccedenza non sia determinata dalla contabilizzazione delle competenze.

ART. 14

La "Banca" potrà revocare i crediti concessi in qualsiasi momento, anche prima della loro scadenza, informandone la "Cooperativa". Qualora l'impresa affidata non faccia fronte ai propri impegni, la "Banca" chiederà il pagamento del proprio credito con intimazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, informandone, nel contempo, la "Cooperativa".

ART. 15

Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'intimazione di cui al precedente art. 14) senza che la "Banca" sia stata soddisfatta di ogni suo credito, è autorizzata a rivalersi sulle somme depositate sui conti di cui agli artt. 2) e 3), nei limiti del 50% (cinquantapercento) del proprio credito garantito dalla "Cooperativa", comprensivo degli interessi maturati sullo stesso e delle eventuali spese legali.

Si precisa che il credito della "Banca" garantito dalla "Cooperativa" è quello che risulta alla data del XXX giorno dalla intimazione di cui al precedente art. 14) maggiorato degli interessi maturati sulla quota a carico della "Cooperativa" nel periodo intercorrente tra detta data e quella in cui la "Banca" si rivale effettivamente sulle depositate a garanzia - calcolati al tasso previsto dal precedente art. 5).

Quanto sopra, ovviamente, non pregiudica i diritti della "Banca" nei confronti dell'impresa debitrice e dei garanti, nei confronti dei quali continueranno a maturare gli interessi contrattualmente previsti.

Nel caso in cui la "Banca" si sia rivalsa sulle somme depositate sui conti agli artt. 2) e 3), sarà tenuta - a richiesta - a surrogare chi di diritto (nei limiti dei pagamenti da ciascuno eseguiti), a spese e nelle forme richieste nel suo credito nei confronti dell'insolvente.

ART. 16

La "Banca" - nel caso in cui ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, di iniziare l'esperimento di azioni legali a carico dell'impresa debitrice e dei suoi eventuali garanti - trascorsi inutilmente almeno 30 (trenta) giorni dall'intimazione di cui al precedente art. 14), potrà prelevare dai conti di cui agli artt. 2) e 3) un importo pari al 50% (cinquantapercento) della insolvenza.

Si precisa che l'insolvenza, della quale risponde la "Cooperati-

va", è quella che risulta alla data del XXX giorno dall'intimazione di cui al precedente art. 14) maggiorata degli ulteriori interessi - maturati sulla quota a carico della "Cooperativa" nel periodo intercorrente tra detta data e quella in cui la "Banca" procede ai prelievi di cui al precedente comma - calcolati al tasso previsto dal precedente art. 5).

Quanto sopra ovviamente, non pregiudica i diritti della "Banca" verso l'impresa debitrice ed i garanti, nei confronti dei quali continueranno a maturare gli interessi contrattualmente previsti. L'importo di cui al primo comma del presente articolo, fruttifero di interessi al tasso previsto dal precedente art. 5), resterà accantonato e sottoposto all'originario vincolo di pegno a favore della "Banca" a garanzia del suo credito fino alla sistemazione della partita debitoria, secondo le modalità di cui al successivo art. 20).

Le somme così accantonate non verranno considerate (i fini previsti dall'art. 6), primo comma, dovendo intendersi come non facenti più parte dei conti di cui agli artt. 2) e 3).

ART.17

Qualora la disponibilità sui conti di cui agli artt. 2) e 3) non fossero sufficienti a consentire gli addebitamenti di cui all'art. 15) o gli accantonamenti di cui all'art. 16), la "Banca" ne darà immediata comunicazione scritta alla "Cooperativa", che dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni al versamento delle somme necessarie.

ART.18

Resta in ogni caso a carico della "Banca" il 50% (cinquantapercento) di ciascuna insolvenza. Viene inoltre confermato che la "Cooperativa", in caso di insolvenza, verrà chiamata a rispondere nei limiti dell'importo - comprensivo di interessi e di eventuali spese legali - risultante alla data del 30o giorno dalla intimazione di cui al precedente art. 5).

Quanto sopra, ovviamente, non pregiudica i diritti della "Banca" nei confronti dell'impresa debitrice e dei garanti, nei confronti dei quali continueranno a maturare gli interessi contrattualmente previsti.

ART.19

E' in facoltà della "Banca" di rinunciare in qualsiasi momento alle azioni di recupero intraprese o, d'intesa con la "Cooperativa", transigere sulle stesse.

ART.20

La "Banca", nell'ipotesi di recupero totale del proprio credito, riaccrediterà l'intero ammontare dell'importo accantonato ai sensi del precedente art. 16).

Nell'ipotesi di recupero parziale, le somme accantonate ai sensi dell'art. 16) saranno dalla "Banca" imputate in pagamento del proprio residuo credito fino ad un importo pari al 50% (cinquantapercento) della perdita definitiva.

L'importo delle somme accantonate che dovesse residuare dopo l'operazione di cui al precedente comma, sarà versato proporzionalmente sui conti dai quali era stato originariamente prelevato.

Nell'ipotesi di esito totalmente negativo delle azioni di recupero esperite, ancorché non proseguite o rinunciate ai sensi del precedente art. 19), la "Banca" incamererà a titolo di pagamento in acconto del proprio credito, le somme in sorte ed interessi accantonate ai sensi del precedente art. 16), dandone comunicazione alla "Cooperativa".

ART. 21

Nel caso di recesso, decadenza o esclusione di una impresa socia, la "Cooperativa" ne darà immediata comunicazione alla "Banca" mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le quote sociali di pertinenza del socio uscente saranno liquidate dalla "Cooperativa", ai sensi dell'art. 18) del proprio statuto sociale, fino a quando non saranno giunti a buon fine tutti i crediti concessi dalla "Banca" anteriormente alla cessazione della qualità di socio.

ART. 22

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed avrà scadenza al 31 dicembre 1992. Essa si intenderà prorogata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzarsi all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza. La "Banca" potrà recedere dalla presente convenzione nel caso di modifica dello statuto della "Cooperativa"; modifica che dovrà essere portata preventivamente a sua conoscenza.

ART. 23

Nei caso in cui la presente convenzione non venisse prorogata o la "Banca" dichiarasse di recedere dalla stessa, gli impegni della "Cooperativa" resteranno in vigore fino a quando non saranno giunte a buon fine tutte le operazioni in essere al momento della disdetta o del recesso. Regolati tutti i rapporti conseguenti alla presente convenzione, la "Banca" restituirà ai rispettivi intestatari le residue somme depositate sui conti di cui ai precedenti artt. 2) e 3).

ART. 24

Le somme depositate dalle imprese commerciali socie della "Cooperativa" su conti correnti intestati a loro nome presso la "Banca" saranno regolate alle più favorevoli condizioni consentite dal mercato monetario, seguendone le variazioni.

ART. 25

Le garanzie di cui agli artt. 2) e 3) del presente accordo garantiscono altresì tutte le operazioni in essere in forza delle pattuizioni richiamate alle premesse, operazioni delle quali dovrà tenersi conto per il calcolo dei limiti di affidamento di cui al precedente art. 7).

ART. 26

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della "Cooperativa".

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
=====

SCOPERTO DI C/C.....	PRIME RATE ABI + 1,00%
TASSO CREDITORE SU C/C.....	9.00%
(variabile in relazione all'andamento del mercato)	
SOVVENZIONE ATTIVA.....	PRIME RATE ABI + 1,00%
ANTICIPI S.B.F.....	PRIME RATE ABI + 1,00%
SCONTO COMMERCIALE (MAX SEI MESI).....	PRIME RATE ABI + 1,00%
ANTICIPO SU FATTURE.....	PRIME RATE ABI + 1,00%
PRESTITI A RIMBORSO RATEALE DA 12 A 60 MESI.....	PRIME RATE ABI + 1,00%
PRESTITO D'USO DI ORO TASSO ANNUO COMPRENSIVO DI FIDEJUSSIONE 4.75%	
(variabile in relazione all'andamento del mercato)	

CONDIZIONI ACCESSORIE
=====

- C/C ORDINARIO

Spese per operazione.....b.	2.000
Spese di tenuta conto.....b.	30.000 annuali
Valuta assegni su piazza.....gg.	1
Valuta assegni fuori piazza.....gg.	3
Disponibilita' assegni su piazza.....gg.	6
Disponibilita' assegni fuori piazza.....gg.	10
Commissione di max scoperto.....	esente

- ANTICIPI S.B.F.

Effetti pagabili su ns. Dip. e altri Ist.	gg.7
Commissioni x effetto.....b.	5.000
Pres. RIBA tramite supp. magnetico.....b.	5.000

- SCONTO COMMERCIALE

GG.Banca su eff. su piazza e f.piazza.....	gg. 7
Commissioni x effetto.....b.	5.000
Diritto fisso x effetto.....b.	5.000

- Spese istruttoria fido.....SPESE VIVE (min. b.25.000)
- Costo libretto assegni.....SOLO BOLLO
- Possibilita' di ottenere il deposito d'oro in caso di consistenti richieste.

Le condizioni su indicate, con l'esclusione di quelle legate al Prime Rate ABI, si intendono regolate dall'art. 24 della convenzione.



ART. 27

Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Frosinone.

ART. 28

Le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi sociali e precisamente:

- Frosinone, Via Aonio Paleario, 5
Sede della "Cooperativa"
- Frosinone, Piazza Caduti di Via Fani, 57
Sede della "Banca"

Letto, confermato e sottoscritto

Frosinone, **25 NOV. 1992**

BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE

GASER, COOP. R.L.

